

COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

ORDINANZA N 102 DEL 13-11-2023

Oggetto: Provvedimenti urgenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico -Limitazioni nell'esercizio degli impianti termici, nonché prescrizioni per le combustioni all'aperto e per lo spandimento di liquami zootecnici

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana, dove le specifiche condizioni orografiche e meteoclimatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti con particolare riferimento alle polveri sottili;
- la combustione delle biomasse ha un'evidente responsabilità nella formazione del benzo(a)pirene, composto che viene adsorbito facilmente nel particolato e che può avere effetti cancerogeni sull'organismo umano;
- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 ad oggetto "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente, conferma il valore limite giornaliero per le polveri sottili (PM10) pari a 50 μg/m3 da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile e prevede l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza del 10/11/2020 ha dichiarato che l'Italia, con specifico riferimento al materiale particolato PM10, è venuta meno all'obbligo di far sì che i piani per la qualità dell'aria prevedano misure appropriate affinché il superamento dei valori limite sia il più breve possibile;
- nel dispositivo della sentenza emessa ex art. 258 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), la Corte ha accertato che dal 2008 al 2017 l'Italia ha superato in maniera sistematica e continua i valori limite fissati per il PM10 e che il superamento è

tuttora in corso e che ciò consentirà alla Commissione di avviare un costante monitoraggio sulla capacità dell'Italia di dare puntuale attuazione alla sentenza;

RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni:

- la Deliberazione n. 122 del 10/02/2015 con la quale la Giunta Regionale del Veneto ha approvato le "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006";
- la Deliberazione n. 90 del 19/04/2016 con la quale il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato l'Aggiornamento del Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA), resosi necessario per allineare le politiche regionali di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed i contenuti del PRTRA (2014) con gli sviluppi sopravvenuti di carattere conoscitivo e normativo a livello europeo, nazionale e regionale;
- la Deliberazione n. 836 del 06/06/2017 con la quale la Giunta Regionale del Veneto ha approvato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente, ove è individuata una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: trasporti, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura;
- la Deliberazione n. 1500 del 16/10/2018 con la quale la Giunta Regionale del Veneto ha demandato ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ (Tavoli Tecnici Zonali);

CONSIDERATO che, in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia Europea, le Regioni del Bacino Padano hanno deciso di rafforzare quanto previsto dal Nuovo Accordo di Programma del 2017 (di seguito Accordo) con una serie di iniziative omogenee e addizionali rispetto alle esistenti sottoscrivendo il "Piano Straordinario per la qualità dell'aria";

PRESO ATTO che la zonizzazione dell'intero territorio provinciale adottata con DGR n. 1855 del 29/12/2020 inserisce il Comune di Farra di Soligo nella zona IT0524 Zona Pedemontana;

CONSIDERATO che il Comune di Farra di Soligo ha una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e non rientra nell'Agglomerato;

VISTE le indicazioni fornite dal C.I.S. (Comitato di Indirizzo e Sorveglianza), negli incontri del 9.07.2020, del 11.08.2020 e 10.03.2021 in cui viene illustrato il "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della Sentenza del 10.11.2020 della Corte di Giustizia europea" approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 238 del 2.03.2021;

DATO ATTO che la Giunta Regionale del Veneto ha approvato gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste del Pacchetto di cui al succitato atto, con la Deliberazione n. 1089 del 09/08/2021;

CONSIDERATO il Regolamento di Polizia Rurale "stralcio relativo alla gestione ed uso dei prodotti fitosanitari ed alla gestione di potature e biomasse" approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 31.03.2017 e successivamente modificato con delibera di

Consiglio comunale n. 23 del 31.07.2018 nel quale vengono indicati i criteri e le modalità per la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali, agricoli e forestali;

RILEVATO che l'Accordo di programma nel Bacino Padano prevede:

- che le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto; il sistema di azioni è modulato su tre gradi di allerta per il PM₁₀ con un sistema "a semaforo" e precisamente:
 - nessuna allerta semaforo verde: nessun superamento misurato nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 μ g/mc) della concentrazione di PM₁₀ inferiore a 4 giorni;
 - <u>livello di allerta 1 semaforo arancio</u>: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 μg/mc) sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;
 - <u>livello di allerta 2 semaforo rosso</u>: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 μg/mc) sula base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti;
- che il meccanismo di non attivazione, attivazione e disattivazione delle misure temporanee previste per i due livelli di allerta avvenga sulla base della valutazione dei dati di qualità dell'aria per la stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti effettuate e comunicate da ARPAV nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, mediante l'emissione del Bollettino dei Livelli di Allerta PM₁₀;
- che in base al livello di allerta raggiunto e comunicato da ARPAV, i Comuni attuino le misure temporanee previste il giorno successivo a quello di emissione del Bollettino (ovvero il martedì, giovedì e sabato) e le mantengano in vigore fino al rientro al livello di allerta 0 verde con almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero (50 µg/m³);

CONSIDERATO che sul sito internet di ARPAV, alla pagina https://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php, sono reperibili i dati in tempo reale relativi al livello di concentrazione del particolato atmosferico rilevato attraverso centraline secondo quanto previsto dal D.Lgs. 155/2010 con possibilità di acquisire la previsione della concentrazione media giornaliera di PM10 e il bollettino indicante il livello di allerta in atto;

CONSIDERATO che in sede di Tavolo Tecnico Zonale (TTZ), convocato il 28/09/2023 dalla Provincia di Treviso, è stata ribadita la necessità di adottare da parte dei Comuni le misure previste attraverso la pubblicazione di specifiche ordinanze sindacali;

PRESO ATTO che in sede di TTZ, convocato il 26/10/2023 dalla Provincia di Treviso, è stato convenuto che il falò del "Panevin" rappresenta una consolidata tradizione popolare con una spiccata valenza sociale di aggregazione e collante delle società locali e, quindi, meritevole di essere salvaguardata e che, allo stesso tempo, per garantire lo stato di qualità dell'aria sarà necessario definire specifiche limitazioni da recepire con ordinanze di deroga al generale divieto di combustioni all'aperto;

VISTI

- la L.R. 16/04/1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e ss.mm.ii;
- la L. 09/01/1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- L.R. 13/04/2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- il D.P.R. 16/04/2013, n. 74 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192";
- l'art. n. 182, comma 6-bis del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" in cui è prevista la facoltà per i Comuni "di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tali attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)";
- il D.M. dell'Ambiente 07/11/2017, n. 186 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";

ORDINA

che dalla data del presente provvedimento e fino al 30 aprile 2024, su tutto il territorio comunale, siano applicate ed osservate le seguenti misure urgenti per la tutela ed il risanamento dell'atmosfera:

- 1. divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa (in presenza di impianti di riscaldamento principale a gas), in funzione della certificazione prevista dal decreto ministeriale n. 186/2017:
 - in allerta verde, divieto di installare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare a utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle";
 - in allerta arancione e rossa, divieto di utilizzo dei generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" in presenza di sistemi di riscaldamento alternativi;
- 2. divieto di combustione sul luogo di produzione dei residui vegetali agricoli e forestali, e in particolare dei residui di potatura provenienti da attività agricole o da attività di manutenzione di orti, giardini e vigneti. Lo smaltimento dei rifiuti vegetali dovrà avvenire mediante trinciatura e interramento totale o parziale e/o compostaggio. In deroga al divieto di cui sopra, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali, agricoli e forestali, solo ed esclusivamente in caso di necessità di abbruciamento per motivi fitosanitari disposti con provvedimento dell'autorità preposta.

In deroga al divieto di cui sopra, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali, agricoli e forestali, solo ed esclusivamente in caso di particolari caratteristiche orografiche del territorio, in particolare per le aree ubicate in zone difficilmente accessibili ai mezzi meccanici e non trattorabili a causa della forte pendenza del terreno, per questo motivo fonte di rischio per la sicurezza dei lavoratori agricoli; come dai criteri riportati nel Regolamento di Polizia Rurale "stralcio relativo alla gestione ed uso dei prodotti fitosanitari ed alla gestione di potature e biomasse" approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 31.03.2017 e successivamente modificato con delibera di Consiglio comunale n. 23 del 31.07.2018, tale attività, comunque vietata nelle giornate nebbiose, umide e piovose, dovrà essere effettuata alle seguenti condizioni:

- in orario diurno mezz'ora prima del sorgere del sole fino a mezz'ora dopo il tramonto;
- sul luogo di produzione dei residui vegetali agricoli e forestali con cumuli che non dovranno superare i 3 metri steri per ettaro (si intende per metro stero = 1 metro cubo vuoto per pieno);
- utilizzando materiale vegetale asciutto, al fine di ridurre le immissioni di sostanze inquinanti in atmosfera e l'eccessiva fumosità;
- l'attività di bruciatura in deroga deve essere segnalata all'ufficio comunale preposto, attraverso la compilazione di apposito modulo recante indicazione del luogo dove sarà prevista la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali.
- la dichiarazione sostitutiva di avvalersi della deroga per le combustioni sul luogo di produzione dei residui vegetali agricoli si intende riferita esclusivamente per il periodo dal 1 gennaio al 31 marzo. Gli Uffici comunali effettueranno a campione i controlli di competenza.
- è facoltà dell'Amministrazione comunale, individuare ulteriori ambiti territoriali e/o problematiche suscettibili di divieto/deroga, la cui disciplina è suggerita da elementi di unicità ed eccezionalità.
- la bruciatura nei fondi agricoli di teli, legacci, sacchi, imballaggi e rifiuti di qualsiasi natura, è vietata e sanzionata come smaltimento di rifiuti non autorizzato ai sensi del Titolo VI, parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- i residui vegetali da bruciare devono essere collocati ad una distanza minima di 30 mt dall'abitato, dagli edifici di terzi, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili (terreni incolti e rovi, depositi di combustibili e/o materiali infiammabili), e ad una distanza non inferiore a metri 100 da zone boscate. Nel caso di bruciature poste a distanze inferiori a 100 metri da zone boscate, dovrà essere preventivamente acquisita deroga dal Servizio Forestale Regionale Settore di Treviso Venezia.
- la bruciatura è comunque vietata in periodi siccitosi secondo le indicazioni del UP Protezione Civile Regionale che dichiara il rischio di "massima pericolosità incendi".
- il proprietario del fondo o il conduttore deve assicurare la presenza ininterrotta, durante lo svolgimento di tutte le operazioni di bruciatura, di un adeguato numero di persone maggiorenni fino al completo spegnimento dei fuochi, onde evitare ogni pericolo.
 - le operazioni di accensione e bruciatura sono consentite solo in assenza di vento al fine di evitare che le faville provenienti dalla combustione possano innescare ulteriori focolai;

- il Comune ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto concessa in deroga, anche in tutti i casi in cui sussistono condizioni metereologiche o ambientali non favorevoli, nonché di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali.
- 3. Obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dell'all. X, parte II. sez. 4, par. 1, lett. d) alla parte V del D.Lgs. 152/06, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato;
- 4. Limitazione della temperatura ambientale ai seguenti limiti, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del DPR n. 74/2013:
 - a. 19°C + 2°C negli edifici residenziali, direzionali, commerciali, sportivi, ricreativi, di culto e scolastici:
 - b. 17°C + 2°C negli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, fatte salve esigenze tecnologiche o di produzione che richiedono temperature diverse dai valori limite;
 - c. in condizioni di allerta arancione e rossa relativamente al valore limite giornaliero (pari a 50 ptg/m3) della concentrazione di PM 10 è fatto obbligo di abbassamento di 1°C nelle abitazioni e edifici pubblici.

Sono fatte salve le deroghe previste dal D.P.R. n. 74/2013;

che dalla data del presente provvedimento e fino al 15 aprile 2024, su tutto il territorio comunale sia fatto divieto di spandimento di liquami zootecnici in condizioni di allerta superiore a verde per inquinamento atmosferico; sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato.

AVVISA

che a carico dei trasgressori sono previste le seguenti sanzioni:

- per chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, fermo restando le sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 e salvo che i fatti non costituiscano più gravi reati, da Euro 25,00 a Euro 500,00 previste dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, secondo la procedura ex Legge n. 689 del 24/11/1981;
- per chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 secondo la procedura ex Legge n. 689 del 24/11/1981, salvo norme speciali.

DISPONE

Che copia del presente provvedimento sia pubblicata all'Albo Pretorio Comunale nel sito internet comunale e inviata a tutti i Servizi comunali e a tutti i sotto elencati soggetti interessati:

- Provincia di Treviso, settore Ambiente;
- Regione Veneto, settore Ambiente;
- Azienda ULSS2 Marca Trevigiana;

- ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso;
- Carabinieri Forestali Comando Provinciale di Treviso;
- Stazione dei Carabinieri di Col San Martino;
- Alle associazioni di categoria degli agricoltori.

INFORMA

Il Responsabile del Procedimento ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 07.08.1990, n. 241 e ss. mm. ed ii. è l'ing. Loris Pasqualotto (Ufficio Ambiente tel. 0438.901505 – email: lavoripubblici@farra.it).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni o in alternativa, ricorso straordinario ai Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di avvenuta pubblicazione.

Il Sindaco F.to Dott. PERENCIN MATTIA